



COMUNE DI TRIVOLZIO

PROVINCIA DI PAVIA

E-mail: info@comune.trivolzio.pv.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA
PER LA DETENZIONE e
CONDUZIONE DEI CANI
E
NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI
D'AFFEZIONE**

Allegato alla D.C.C. n.27 del 24.10.2007

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, ed alla sicurezza e incolumità di chi li frequenta.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento di soggetti non- vedenti

Art. 2 – Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

Art.3 – Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni. A titolo esemplificativo possono definirsi aree di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della vigente normativa, durante il loro transito o permanenza su area pubblica.

TITOLO 2 – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4 - Identificazione dei cani

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla circolare della Giunta Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale ASL Servizio Veterinario - PAVIA

3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio

L'inosservanza delle disposizioni relative all'iscrizione all'anagrafe canina comporta una sanzione da € 25,00 ad € 150,00

Art. 5- Trasporto cani

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie onel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

Art.6 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. E' fatto divieto di far entrare i cani nei giardini, aiuole e are pubbliche nel Parco Comunale, nel giardino di Via Beri (ambulatorio) e in altri luoghi segnalati con cartelli di divieto.
2. Sulle aree aperte al pubblico, gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani
 - b) a far uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito e da esibirsi a richiesta del personale incaricato alla vigilanza .
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
- 5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.**

Art.7 – Museruole e guinzagli

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività (ed in particolare i detentori di cani di cui all'allegato elenco individuate dall'ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006) devono sempre applicare sia la museruola che il guinzaglio agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di fiere, sagre, feste , raduni, parate , sfilate , spettacoli, rappresentazioni e manifestazioni pubbliche politiche , religiose ecc anche i cani di piccola taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio in modo da impedire che possano mordere;
3. Il guinzaglio quando utilizzato su aree pubbliche non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 1,5 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione è commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006 o dei proprietari degli specifici animali pericolosi individuati al successivo art. 7.
- 5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio**

Art.8 – Detenzione dei cani all'interno di cortili o aree private

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi adeguatamente dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
3. I cani devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una recinzione avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al triplo dell'altezza del cane, salvo disposizioni specifiche che dovranno essere impartite con Ordinanza motivata del Sindaco; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale, deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicata per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
- 4. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.**
5. E' vietato detenere cani legati o a catena per periodi di tempo superiori ad otto ore nell'arco della giornata. L'eventuale catene deve avere una lunghezza di almeno metri 5 a

scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno dimetri 4 e di altezza metri 2 dal terreno, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, in ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

6. In ogni caso i cani alla catena devono essere tenuti in condizioni da non poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà di più privati (cortili comuni), indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, in ogni caso il detentore deve poterne controllare i movimenti in qualunque momento.
8. **I possessori dei cani che, con il loro abbaiare, quaire o ululare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da € 30,00 ad € 90,00 salvo che il fatto non costituisca reato.**
9. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 ad € 150,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari Provvedimenti.

Art.9 – Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, esercizi pubblici in genere ed esercizi commerciali, esclusi i cani guida per non vedenti. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale al fine di darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. All'accompagnatore è vietato condurre cani al guinzaglio mentre si trova alla guida di veicoli a motore.
4. **Sono vietati gli interventi chirurgici, non terapeutici, destinati a modificare l'aspetto di un cane e in particolare è vietato: il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale mediante l'uso di strumenti a scarica elettrica. – fatto punito dalla Legge 20 Luglio 2004 n. 189**
5. **E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani**
6. **E' vietata qualsiasi operazione di selezioni o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività**
7. E' vietata la sottoposizione di cani a doping- fatto punito dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge 14 Dicembre 2000 n. 376
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 3 ,5, e 6 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 10 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. E' sempre applicata l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006, in particolare per determinate razze canine ad aggressività esaltata (di cui all'allegato elenco) , che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, nel dettaglio:
 - a) **coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane verso terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00;**

- b) i soggetti individuati all'art.5 comma 4 dell'Ordinanza ministeriale che, nonostante il divieto, detengano o a qualunque titolo accompagnino un cane di cui all'art.1 comma 1 lettera b) e di cui all'art.5 comma 1 dell'Ordinanza stessa, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 600,00. A ulteriore specifica di quanto sopra indicato si precisa che è fatto divieto di acquistare, detenere i cani di cui all'allegato elenco:
- 1) ai delinquenti abituali
 - 2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale
 - 3) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni
 - 4) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544- quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 Luglio 2004 n. 189
 - 5) ai minori di anni diciotto e agli interdetti o inabili per infermità

TITOLO 3 – NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 11 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
 5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°,3° e 4° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al 5° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232.00.

Art. 12 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi tipo.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani dalla madre prima dei 60 giorni di vita.
6. E' vietato detenere i cani in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con le sanzioni previste per le fattispecie di maltrattamento d'animali dall'articolo 21 della Legge Regione Lombardia 20 Luglio 2006 n. 16

Art.13 - Abbandono di animali

È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 oltre le spese alle spese dovute al canile convenzionato con questo Comune secondo: i costi di cattura, trasporto e ricovero da loro applicati al momento della cattura.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 15.000.

Art. 15 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2 E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 21 della Legge Regionale 20 Luglio 2006 n. 16.

Art. 16 - Divieto di questua con animali

E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con questo Comune.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 21 della Legge Regionale 20 Luglio 2006 n. 16

Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al canile convenzionato con il Comune.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata al canile convenzionato con il Comune.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 18 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio veterinario Azienda ASL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.
2. **La soppressione dei cani randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed al Sindaco.**

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art.19 – Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia Giudiziaria individuati dalla normativa vigente. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.
2. I proventi delle sanzioni previsti dal presente Regolamento sono introitati dal Comune e le sanzioni vengono irrogate nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

Art.20– Normativa di rinvio

- 1) Rimane salvo quanto previsto dalla seguenti normative:
 - Legge 24/11/1981 n. 689
 - Legge n. 281 del 14/08/1991
 - Legge Regionale 20 Luglio 2006 n. 16 sulla lotta al randagismo e la tutela degli animali d'affezione

Art.21– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Dall'entrata in vigore del Presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO A-

Elenco razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006:

- **American Bulldog;**
- **Cane da pastore di Charplanina;**
- **Cane da pastore dell'Anatolia,**
- **Cane da pastore dell'Asia centrale;**
- **Cane da pastore del Caucaso;**
- **Cane da Serra da Estreilla;**
- **Dogo Argentino;**
- **Fila brasileiro;**
- **Perro da canapo majoero;**
- **Perro da presa Mallorquin;**
- **Pit bull;**
- **Pit bull mastiff;**
- **Pit bull terrier;**
- **Rafeiro do aletejo;**
- **Rottweiler;**
- **Tosa inu.**